COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO
Frazione Pagliaroli
C.F. 80004350676
Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)
Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

N. **59** del 05-12-2019 Reg. Gen. **246**

OGGETTO:	ASSISTENZA E CONSULENZA NELLA FASE DI DETERMINAZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE. INDIVIDUAZIONE BROKER ENERGETICO.

CIG. N.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA FINANZIARIA

PREMESSO che da un esame delle fatture delle utenze di luce – sia quanto all'illuminazione pubblica e che per l'energia elettrica - e di gas pagate dall'Ente è emersa la necessità di avviare un piano di riordino complessivo della situazione dei costi;

DATO ATTO che il D.L. 95 del 6.7.2012, all'art. 1, comma 7, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da CONSIP S.p.A. relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti extra-rete, combustibili, per riscaldamento, telefonia fissa e mobile;

ATTESO CHE il D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 ed il D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, prevedono che per le Pubbliche Amministrazioni la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero utilizzarne i parametri di qualità prezzo oltre i limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché una causa di responsabilità amministrativa;

CONSIDERATO che per rilevare le offerte di mercato più vantaggiose il Comune di Cortino si deve affidare a società esterne in continuo contatto con aziende fornitrici di servizi elettrici;

RILEVATO che il servizio di Brokeraggio energetico è reso a titolo non oneroso per l'Amministrazione, poiché la remunerazione del Broker avviene - come da prassi nazionale ed internazionale - a carico dei gestori e che tali ricavi non costituiscono costo aggiuntivo per l'Ente;

CONSIDERATA la complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del prezzo delle utenze, con riferimento alla varietà delle voci che compongono la tariffa e della quota che costituisce l'effettivo costo dell'energia elettrica o del gas;

RITENUTO opportuno giovarsi della collaborazione di un Broker in virtù delle competenze tecniche del suddetto il quale, per la conoscenza del mercato dell'energia, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità del servizio per l'Ente e di sottoporre, quindi, le migliori offerte, vantaggiose per l'Ente assicurando, comunque, il rispetto della norma e delle soglie CONSIP;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 16.11.2019 con la quale si dà l'indirizzo per l'affidamento ad un broker energetico della gestione delle utenze di luce e gas naturale;

ESAMINATA la proposta pervenuta a questo Comune da parte della società di brokeraggio energetico GENKO S.r.l., con sede in Pescara, alla Via Largo dei Castelli, n. 19, iscritta nel registro delle Imprese REA RN 332563, P. IVA: 04256890403, che si è proposta di collaborare con questo Ente senza costi per quest'ultimo e che si occupa di trovare le migliori condizioni di fornitura, ottimizzazione dei consumi, check-up costante per tutta la durata del contratto, monitoraggio continuo delle diverse opportunità di mercato ed eventuale assistenza;

RITENUTA la proposta della Società GENKO S.r.l. confacente alle esigenze dell'Ente, avendo la medesima garantito di supportare convenientemente l'Ente per ottenere il prezzo più competitivo rispetto alle forniture di gas e luce mediante, in particolare, le prestazioni di seguito elencate:

- comparazioni delle attuali fatture con le società più competitive sul mercato, di sicura affidabilità;
- raggruppamento di tutte le forniture (POD) in un unico gestore;
- fatturazione unica per tutti i POD con i relativi dettagli per ognuno;
- garanzia di un prezzo migliorativo sull'attuale fornitura per avere un effettivo risparmio;

- tariffe sotto quelle praticate dalle convenzioni CONSIP;
- centralino dedicato per qualsiasi informazione e per ogni esigenza;
- eventuali servizi di conciliazione con i fornitori con successivo atto determinativo, qualora si valutasse l'opportunità e la convenienza di procedervi;

RILEVATO altresì che la Società **GENKO S.r.l.** ha dotazione di personale di esperienza nel settore e possiede il "know-how" necessario per fornire con esperienza le prestazioni di cui necessita questo Ente, vantando collaborazioni con vari enti locali;

CONSTATATO che le condizioni alle quali viene conferito e dovrà essere espletato l'incarico in questione sono indicate nell'allegato schema disciplinare che il legale rappresentante della Società **GENKO S.r.l.** dovrà all'uopo sottoscrivere;

VISTO l'art. 1 comma 501 lettera b) della Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di Stabilità) con cui, fermi gli obblighi di acquisto con convenzioni Consip e mercato elettronico, si modifica l'art. 23–ter il cui il comma 3 è così variato: "*I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 Euro"*;

VISTO pure l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e forniture di valore inferiore a quarantamila euro;

VISTO l'art. 1 comma 510 della Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di Stabilità) che così dispone: *"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali"*;

VERIFICATO quindi che la Consip S.p.a., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei servizi comparabili con quelli in parola, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, della citata legge n. 488/1999 e successive modifiche e integrazioni e che non sono reperibili servizi comparabili a quello di interesse, per gli stessi motivi, mediante ricorso al MEPA;

CONSIDERATO che, avuto riguardo alla percentuale di ricavo del Broker ed all'importo delle fatture pagate da questo Ente, l'importo del contratto di brokeraggio rientra sicuramente tra quelli che è possibile affidare direttamente, ai sensi della ricordata normativa;

RITENUTO quindi opportuno affidare alla Società **GENKO S.r.l.**, al fine di consentire di constatarne l'affidabilità, l'incarico in oggetto in via esclusiva per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di esecutività della presente determina;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

di dare atto che la presente determinazione ha valore di contratto tra il Comune di Cortino e la società GENKO S.r.l.;

di conferire alla Società GENKO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Pescara, alla Via Largo dei Castelli, n. 19, iscritta nel registro delle Imprese REA RN 332563, P. IVA: 04256890403, l'incarico esclusivo di brokeraggio energetico per la durata di anni 3 per consentire la valutazione a consuntivo degli effettivi risparmi realizzati dall'Ente in vista di eventuali proroghe o rinnovi;

di dare atto che l'incarico affidato con il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio dell'Ente in quanto l'opera del Broker viene remunerata, secondo consuetudine di mercato, a carico dei fornitori dell'energia per l'illuminazione pubblica e di energia elettrica e di gas.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente e pertanto, necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

di dare atto che il presente provvedimento *è* rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è la Rag. Irena Marcone;

di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione al Responsabile dell'area amministrativa per la pubblicazione del presente atto.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marcone Irena

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 395

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21-12-2019 al 05-01-2020.
Cortino 21-12-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Marcone Irena

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_____